

REGIONE ABRUZZO

Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

Disposizioni regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" come modificato ed integrato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346.

Sostegno a misure di investimento così come definite all'articolo 36 lettera b) punto i) "primo imboschimento di terreni agricoli" del regolamento (CE) n. 1698/05

MISURA 2.2.1.

Imboschimento di terreni agricoli

La presente copia è conforme all'originale e si compone di facciate 23



PESCARA, LI. 25 MAR. 2014

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. 218 del 31 MAR. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Giuseppe Sciuolo)

INDICE

1. Premessa e ambito di applicazione.....	3
2. Impostazione metodologica.....	3
3. Principi generali di controllo	3
4. Griglia delle infrazioni.....	9
5. SCHEDA IMPEGNI ACCESSORI.....	12
6. SCHEDA N. 1.....	13
7. SCHEDA N. 2.....	14
8. SCHEDA N. 3.....	15
9. SCHEDA N. 4.....	16
10. SCHEDA N. 5.....	17
11. SCHEDA N. 6.....	18
12. SCHEDA N. 7.....	19
13. SCHEDA N. 8.....	20
14. SCHEDA N. 9.....	21
15. SCHEDA N. 10: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL PREMIO ANNUO PER I COSTI DI MANUTENZIONE.....	22
16. SCHEDA N. 11: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL PREMIO ANNUO PER PERDITA DI REDDITO.....	23



1. Premessa e ambito di applicazione

Il presente documento è finalizzato a disciplinare l'applicazione di riduzioni ed esclusioni a norma del regolamento CE 65/2011 e del DM 22 dicembre 2009, n. 30125 come modificato ed integrato dal DM 13 maggio 2011 n. 10346.

Le disposizioni in esso contenute riguardano i casi di infrazione nell'adempimento degli impegni assunti da parte dei beneficiari relativamente alla misura 2.2.1 "Imboschimento di superfici agricole" dell'Asse 2 del P.S.R. Abruzzo 2007/2013.

Non ricadono nell'ambito di applicazione del presente atto i mancati adempimenti o le violazioni commesse dal beneficiario in sede di presentazione domanda di aiuto e comunque nelle fasi procedurali precedenti alla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto a favore del beneficiario.

2. Impostazione metodologica

Nel presente documento è definita la metodologia di calcolo delle riduzioni, delle sanzioni e delle esclusioni da applicarsi in caso di violazione (inadempimento) degli impegni previsti dalla misura 221 del P.S.R. Abruzzo 2007-2013.

Il metodo adottato si articola sostanzialmente nei seguenti passaggi:

- a) individuazione degli impegni e della base giuridica degli stessi con distinzione in:
 - o impegni essenziali la cui violazione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
 - o impegni accessori la cui violazione comporta la riduzione graduale del contributo
- b) individuazione del livello di disaggregazione degli impegni;
- c) individuazione della tipologia di controllo da applicare al singolo impegno;
- d) individuazione, per ciascun impegno, degli effetti e delle conseguenze dell'inadempienza.

Per i fini del presente documento si applicano le definizioni di seguito riportate:

- A. Misura: insieme di domande presentate dallo stesso beneficiario nell'ambito della misura 221.
- B. Operazione: insieme degli interventi oggetto della singola domanda di aiuto.

3. Principi generali di controllo

La Misura 2.2.1. "Imboschimento di terreni agricoli" rientra:

- A. nelle misure connesse ad investimenti ai sensi del Titolo II del Regolamento CE 65/2011 limitatamente ai costi di impianto;
- B. nelle misure connesse alla superficie ai sensi del Titolo I del Regolamento CE 65/2011 per la componente inerente la manutenzione per tutte le tipologie di cui al bando attuativo della misura e per la perdita di reddito esclusivamente per le tipologie A e B.

COMPONENTE AD INVESTIMENTO

Per la componente ad investimento il Regolamento (CE) 65/2011 prevede i seguenti controlli:

- a) *Controlli amministrativi*, da effettuarsi sul 100% delle domande in applicazione dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 65/2011;



- b) *Controlli in loco*, da effettuarsi prima del pagamento finale su un campione determinato in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento (CE) 65/2011 e secondo quanto disposto dall'articolo 26 del medesimo;
- c) *Controlli ex post*, da effettuarsi dopo il pagamento finale su un campione determinato in applicazione dell'articolo 29 del Regolamento (CE) 65/2011.

I riferimenti normativi riguardanti la componente ad investimento sono quelli di seguito elencati.

Articolo 24 REG. (CE) n. 65/2011 - Controlli amministrativi.

I controlli amministrativi relativi alle domande di pagamento comprendono la verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati, della fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, della realtà della spesa oggetto della domanda, della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto. I controlli amministrativi comprendono anche le procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi nazionali o dell'Unione o nell'ambito di altri periodi di programmazione.

Articolo 25 REG. (CE) n. n. 65/2011 - Controlli in loco

Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo deve tenere conto in particolare dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni e di eventuali fattori di rischio.

Articolo 26 REG. (CE) n. n. 65/2011 - Contenuto dei controlli in loco

I controlli in loco verificano l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, la conformità della natura e della destinazione di spesa, la conformità delle operazioni alle norme sugli appalti pubblici e ai requisiti minimi obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale o fissati nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 29 REG. (CE) n. n. 65/2011 - Controlli ex post

I controlli ex post mirano alla verifica del rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o descritti nel P.S.R..

Articolo 30 REG. (CE) n. 65/2011 - Riduzioni ed esclusioni

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi. Se la differenza tra l'importo erogabile e quello ammissibile è superiore al 3% si applica una riduzione secondo la seguente formula:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Dove:

CE = contributo erogabile

CA = contributo ammissibile

CR = contributo richiesto

Non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Le riduzioni e le esclusioni di cui sopra si applicano, *mutatis mutandis*, alle spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli a norma degli articoli 25 e 29.

Articolo 72 REG. (CE) N. 1698/2005 - Durata delle operazioni d'investimento

1. Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il



contributo del FEASR resti acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico;

b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

La violazione di questa disposizione determina la decadenza totale della domanda di aiuto.

Art. 19 D.M. N. 30125/2009 e s.m.i. - Riduzioni ed esclusioni per mancato rispetto degli impegni.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 65/11, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per la misura 221 si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse per l'operazione o la misura a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione non può essere inferiore al **3%** ed è determinata, ove pertinente, in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 7 del D.M. medesimo

In caso di violazioni di più impegni si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse.

Ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

Art. 20 D.M. N. 30125/2009 e s.m.i. - Cumulo delle riduzioni

In caso di cumulo delle riduzioni si applicano innanzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 65/11, quindi le riduzioni previste dall'articolo 19 del D.M. N. 30125/2009 e s.m.i..

D.M. N. 30125/2009 e s.m.i. - Allegato 7

Per ciascuna violazione è prevista l'esclusione o la riduzione dell'aiuto concesso al beneficiario in base ai parametri di entità, gravità e durata. Le esclusioni/riduzioni sono calcolate ed applicate sul "Pagamento ammesso" come definito nell'art. 2 del D.M. 22/12/09 n. 30125, cioè sul contributo concesso al beneficiario che è stato o sarà erogato allo stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento.

Per pervenire all'individuazione del livello di violazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5) si adotta la seguente matrice:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

Una volta quantificati i tre indicatori si calcola la media aritmetica, che rappresenta il punteggio di riferimento per il calcolo della percentuale di riduzione

(che sarà necessariamente compreso nell'intervallo 1 - 5), arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01 - 0,05) o per eccesso (> 0,05).

Laddove uno degli indicatori riguardanti la durata o la gravità sia qualificato come "non pertinente" la media aritmetica si calcola sulla base degli indicatori riportati nella relativa matrice, dividendo la somma ottenuta per 2.

Il livello minimo di riduzione è stabilito dal D.M. nel 3%, mentre per gli altri due intervalli di punteggio (medio, alto) la percentuale di riduzione è individuata dalla Regione Abruzzo: nell'ambito della misura 221 essa è stabilita rispettivamente nel 6% e nel 12%.

La media ottenuta (identificata dalla lettera **X**) viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di individuare la percentuale di riduzione da applicare:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	6%
$X > 4,00$	12%

Ai fini dell'applicazione delle esclusioni previste all'articolo 19 del DM 30125/2009 sono considerate violazioni di livello massimo le infrazioni per le quali gravità, entità e durata siano quantificate tutte al livello alto (entità = 5 e gravità = 5 e durata = 5).

Come disposto dall'art. 19 comma 4 del citato D.M., ove si accertino violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno della operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi erogati.

A tal proposito è fatto salvo quanto sopra esposto a proposito della qualificazione di uno degli indicatori come "non pertinente".

Art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 – Cessione totale o parziale dell'azienda ad altro soggetto

Se nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

COMPONENTE A SUPERFICIE

Per la componente a superficie il Reg. (CE) 65/2011 prevede i seguenti controlli:

- Controlli amministrativi*, effettuati sul 100% delle domande;
- Controlli in loco*, effettuati prima del pagamento su un campione pari al 5% dei beneficiari.

Per la componente a superficie valgono i riferimenti normativi di seguito elencati.

Art. 11 del Reg. (CE) n. 65/2011 – Controlli amministrativi.

I controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento devono assicurare l'efficace verifica dei criteri di ammissibilità.

Art. 12 del Reg. (CE) n. 65/2011 – Controlli in loco.

Il numero complessivo di controlli in loco relativi alle domande di pagamento presentate nel corso di ogni anno civile riguarda almeno il 5 % dei beneficiari.

Art. 14 del Reg. (CE) n. 65/2011 – Principi generali per i controlli in loco.

I controlli in loco sono relativi a tutti gli impegni ed obblighi controllabili al momento della visita. In tal senso nell'ambito della misura 221 la tempistica con cui sono effettuati è un requisito di base per garantirne l'efficacia.




Art. 16 del Reg. (CE) n. 65/2011 – Riduzioni ed esclusioni in relazione alla dimensione della superficie.

Le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura.

Qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda di pagamento è superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento è inferiore o pari a 0,1 ettari la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata.

La tolleranza di cui sopra non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Per le disposizioni applicative della tolleranza dei 1.000 mq. si applica la Circolare dell'OP AGEA n. 8 del 14 febbraio 2011.

Se è stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (stessa aliquota di aiuto)


Nella tabella che segue sono riportati gli esiti dei controlli relativi alla componente a superficie e gli effetti che gli stessi producono in termini di calcolo dell'aiuto spettante.

ESITO	%le scostamento	EFFETTI
In tolleranza	0%-3% e al massimo 2 ha	L'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata (<i>art. 16.5 Reg. CE 65/2011</i>)
In tolleranza	0% - 3% e oltre 2 ha Oppure 3% - 20%	L'importo dell'aiuto è calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (<i>art. 16.5 Reg. CE 65/2011</i>)
Fuori tolleranza	Oltre 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (<i>articolo 16.5.2 Reg. CE 65/2011</i>)
Fuori tolleranza	Oltre 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto ancora una volta per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (articolo 16 par. 5, comma 3 del reg. CE n. 65/2011). Tale importo è detratto ai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione a cui il beneficiario ha diritto. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato (articolo 16 par. 7 del reg. UE n. 65/2011).

Per quanto non riportato nella tabella e ove pertinenti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 del Reg. CE 65/2011.

Art. 18 del Reg. (CE) n. 65/2011 – Riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (CE) n. 65/2011, in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie, l'aiuto viene ridotto o rifiutato. In particolare il comma 3



stabilisce che per infrazioni commesse deliberatamente il beneficiario è escluso dalla misura in questione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

L'art. 14 c. 4 del D.M. 30125/2009 e s.m.i. stabilisce che nel caso di accertamento di due o più infrazioni di gravità, entità e durata di livello massimo commesse nel corso dello stesso anno civile il beneficiario è escluso dal pagamento ammesso per il medesimo anno civile.

Secondo l'art.16 del D.M. sopra citato la ripetizione, durante il periodo di impegno, delle medesime infrazioni di cui all'articolo 14 c. 4 costituisce violazione commessa deliberatamente e sortisce gli effetti di cui al l'art.18 par. 3 del Reg. (UE) n. 65/2011.

L'eventuale ulteriore reiterazione delle violazioni di cui sopra comporta la revoca del provvedimento concessivo ed il recupero degli importi già erogati.

D.M. N. 30125/2009 e s.m.i. - Allegato 5- Tabella di applicazione delle riduzioni per la violazione di impegni per determinate misure dell'asse 2 e 4 connesse alla superficie e agli animali (art. 14 D.M. N. 30125/2009 e s.m.i.)

La matrice per calcolare il livello di violazione è la seguente:

Livello (o Classe) di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio calcolato	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x > 4,00$	50%

4. Griglia delle infrazioni

N.	Tipologia di infrazione	Livello disaggregazione M= misura O= operazione	Base giuridica	Conseguenze	Controlli	Montante sul quale è applicata la sanzione
1	False dichiarazioni rese deliberatamente.	M	Reg. 65/2011, art. 30	Decadenza ¹	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
2	Modifiche sostanziali all'operazione, apportate entro 5 anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, che: - ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione (incluso cambio di destinazione d'uso di un bene) o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o ad un ente; - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario, della cessazione o rilocalizzazione dell'attività.	O	Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72 Bando misura 221 par. 9.2.8.	Decadenza ²	Ex post	Investimento
3	Negazione esplicita e non giustificata all'accesso in azienda e alla documentazione necessaria ai funzionari incaricati delle attività di controllo.	M	Reg.(CE) n. 65/2011 art. 4	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento / Superficie
4	Cessione totale o parziale dell'azienda nel periodo d'impegno senza subentro nell'impegno	M	Reg. (CE) 1974/2006 art. 44 comma 1	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
5	Per i soli costi di impianto: differenza tra l'importo dell'aiuto richiesto dal beneficiario nella domanda di pagamento (aiuto richiesto) e l'importo dell'aiuto risultante dalle verifiche di ammissibilità della domanda (aiuto accertato)	O	Reg. 65/2011 art. 30, par. 1 D.M. 30125 art. 19	Riduzione	Amministrativo In loco	Investimento
6	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità e/o non conformità dei cartelli/tabelle a quanto indicato nel bando	O	All. VI Reg. 1974/06 e s.m.i. Art. 19 DM 30125 Bando misura 221 par. 9.2.7.	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
7	Assenza di un sistema contabile distinto.	O	Reg.(CE) 1698/05 art. 75 DM n° 30125 art. 19 Bando misura 221 par.9.2.6.	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
8	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore.	O	Reg.(CE) 1974/06 e s.m.i art. 47 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
9	Mancato rispetto del divieto di distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse	O	Bando misura 221 par 13.2.1.	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
10	Mancata acquisizione e/o invio al SIPA competente delle autorizzazioni e nulla-osta necessari	O	Bando misura 221 par 16.1.	Decadenza	Amministrativo In loco	Investimento
11	Omessa comunicazione di avvio dei lavori	O	Bando misura 221 par 16.1.	Decadenza	Amministrativo	Investimento
12	Mancato rispetto dei termini per l'avvio dei lavori, comprese eventuali proroghe.	O	Bando 221 par 16.1.	Decadenza	Amministrativo In loco	Investimento
13	Attuazione incompleta degli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti approvate e autorizzate.	O	Bando misura 221 par 13.2.1	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento



N.	Tipologia di infrazione	Livello disaggregazione M= misura O= operazione	Base giuridica	Conseguenze	Tipo controllo	Montante su cui è applicata la sanzione
14	Omessa comunicazione di fine lavori	O	Bando misura 221 par. 16.5	Riduzione	Amministrativo	Investimento
15	Rendicontazione delle spese e/o presentazione documentazione da allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo dell'impianto oltre i termini	O	Bando misura 221 par. 16.2.	Riduzione	Amministrativo	Investimento
16	Conclusione dei lavori oltre i termini stabiliti	O	Bando misura 221 par 16.2	Decadenza	Amministrativo In loco	Investimento
17	Apportare varianti non autorizzate comprendenti spese non previste e modifiche sostanziali alla natura e finalità dell'investimento che non consentono il raggiungimento neanche parziale degli obiettivi prefissati	O	Bando misura 221 par. 16.3	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
18	Apportare varianti al progetto approvato in assenza di apposita autorizzazione ma con investimento parziale organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati	O	Bando misura 221 par. 16.3	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
19	Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, accertamento finale e controllo.	O	Bando misura 221 par. 13.2.3	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
20	Per le tipologie IFM e IPM: mancata segnalazione all'U.T.E. del cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento	O	Bando misura 221 Par. 4.1 e 4.3	Riduzione	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
21	Richiesta di altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento.	O	Bando misura 221 Par. 13.2.1	Decadenza	Amministrativo In loco	Investimento
22	Esecuzione di tagli (salvo ceduzioni, sfolli e diradamenti previsti dal Piano di Cultura e Conservazione) o cambi di destinazione d'uso del terreno impiantato.	O	Bando misura 221 Par. 13.2.1	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
23	Fallimento dell'impianto	O	Bando misura 221 Par. 13.2.1.	Decadenza	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
24	Messa in pratica di coltivazioni agricole o pascolo sulla superficie oggetto di impianto.	O	Bando misura 221 Par. 13.2.1.	Decadenza ³	Amministrativo In loco Ex post	Investimento
25	Assenza dichiarazione attestante l'esecuzione dei lavori previsti e il rispetto degli impegni assunti, da allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per manutenzione	O	Bando misura 221 par. 16.6	Riduzione	Amministrativo	Superficie
26	Mancata sostituzione fallanze entro il 31 marzo stagione successiva al verificarsi dell'evento	O	Bando misura 221 Par. 13.2.3	Riduzione	In loco	Superficie
27	Mancata esecuzione interventi di lotta alle infestanti come da piano di coltura e conservazione	O	Bando misura 221 Par. 13.2.3	Riduzione	In loco	Superficie
28	Mancata esecuzione di adeguate potature (tipologie AdL e IPM)	O	Bando misura 221 Par. 13.2.3	Riduzione	In loco	Superficie
29	Mancata esecuzione interventi di lotta fitosanitaria	O	Bando misura 221 Par. 13.2.3	Riduzione	In loco	Superficie
30	Mancata esecuzione degli interventi previsti nel piano di coltura e	O	Bando misura 221 Par. 13.2.3	Riduzione	In loco	Superficie



conservazione (esclusi gli interventi già oggetto di impegni specifici)					
---	--	--	--	--	--

NOTE

1. Nel caso di una falsa dichiarazione deliberatamente resa dal beneficiario, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dalla concessione del sostegno per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

2. Ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 72, i beni oggetto di finanziamento devono restare acquisiti all'operazione per 5 anni dalla data di concessione del contributo.

Per quanto concerne la Misura 221 del PSR Abruzzo 2007/2013 il Bando, al paragrafo 9.2.8. "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione", stabilisce che:

1. il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per le opere realizzate nell'ambito del bando (p.es. impianti di irrigazione e altri impianti fissi) devono essere pari ad almeno cinque anni. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

2. per gli imboschimenti valgono in ogni caso gli impegni specifici che il beneficiario si assume con l'adesione alla misura 221.

Per quanto stabilito dal Bando il vincolo di inalienabilità e di destinazione per le superfici oggetto di imboschimento è pari ad anni 15 decorrenti dall'anno successivo a quello nel quale viene realizzato l'impianto, fatti salvi gli ulteriori vincoli derivanti dal mutamento d'uso del suolo a bosco per le tipologie nel quale lo stesso è previsto.

3. Sono tuttavia ammessi, previa comunicazione all'ufficio competente e a condizione che non siano causati danni diretti o indiretti agli impianti:

- coltivazioni a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari (es. orti familiari) su una superficie massima pari al 10% della superficie totale ammessa a contributo;
- l'allevamento di animali da cortile a fini di auto-consumo da parte del beneficiario o dei suoi familiari;
- le colture a perdere per la fauna selvatica.



5. SCHEDE IMPEGNI ACCESSORI

Nella tabella che segue sono elencate le infrazioni relative agli impegni accessori per le quali sono state elaborate singole schede di graduazione della riduzione in relazione ai livelli di entità, gravità e durata.

Rif.to griglia delle infrazioni	DESCRIZIONE INFRAZIONE	N. SCHEDA
6	Mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità	1
7	Assenza di un sistema contabile distinto	2
8	Mancata o tardiva comunicazione di cause di forza maggiore	3
14	Omissione comunicazione di fine lavori al SIPA competente	4
15	Rendicontazione delle spese e/o presentazione della documentazione da allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo dell'impianto oltre i termini stabiliti	5
18	Apportare varianti al progetto approvato in assenza di apposita autorizzazione ma con investimento parziale organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati	6
19	Mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo	7
20	Mancata segnalazione all'U.T.E. del cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento per le tipologie IFM e IPM	8
25	Assenza della dichiarazione attestante l'esecuzione dei lavori previsti e il rispetto degli impegni assunti, da allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per manutenzione	9
26	Mancata sostituzione delle fallanze entro il 31 marzo della stagione successiva al verificarsi dell'evento	10
27	Mancata esecuzione interventi di lotta alle infestanti come da piano di coltura e conservazione	10
28	Mancata esecuzione di adeguate potature per impianti di tipologia AdL e IPM	10
29	Mancata esecuzione interventi di lotta fitosanitaria	10
30	Mancata esecuzione degli interventi previsti nel piano di coltura e conservazione non oggetto di impegni specifici.	11

6. SCHEDA N. 1

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	221	Azione	A-B-C-
Descrizione impegno	Rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità (apposizione e manutenzione di tabelle di cantiere e targa informativa; conformità delle tabelle di informazione e pubblicità a quanto indicato nel bando)				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	All. VI punto 2.2 del reg. 1974/06 e s.m.i. art. 19 del DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i. Bando misura 221 par. 9.2.7.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura		
	<input checked="" type="checkbox"/>	operazione (azione)			coltura
Tipologia di penalità		decadenza totale		campo di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>
		esclusione			<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	riduzione graduale		<input checked="" type="checkbox"/>	100% controllo amministrativo 5% controllo in loco 1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 15.000,00	Tabelle di cantiere presenti ma non conformi per dimensioni e/o contenuti	Non pertinente
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 15.000 a € 50.000	Tabelle di cantiere assenti	Non pertinente
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000	Tabelle di cantiere assenti e targa informativa assente o non conforme	Non pertinente

7. SCHEDA N. 2

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-B-C-
Adozione di un sistema contabile disfinto				
Reg.(CE) 1698/05 e s.m.i art. 75 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19 Bando misura 221 par.9.2.6.-				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	X operazione (azione)		coltura	
Tipologia di penalità	decadenza totale		X 100% controllo amministrativo	
	esclusione		X 5% controllo in loco	
	X riduzione graduale		X 1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Spesa ammissibile fino a € 50.000	Numero di movimenti non registrati fino al 20% dei movimenti totali	Non pertinente
Medio (3)	Spesa ammissibile da € 50.001 a € 100.000	Numero di movimenti non registrati superiore al 20% ma inferiore al 50% dei movimenti totali	Non pertinente
Alto (5)	Spesa ammissibile oltre € 100.000,00	Numero di movimenti non registrati superiore al 50% dei movimenti totali	Non pertinente

[Handwritten signature]



8. SCHEDA N. 3

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	221	Azione	A-B-C-
Comunicazione di cause di forza maggiore					
Descrizione impegno					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione					
Reg.(CE) 1974/06 e s.m.i art. 47 DM n° 30125 22/12/09 e s.m.i art. 19					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura		
	X operazione (azione)		coltura		
Tipologia di penalità	decadenza totale		X 100% controllo amministrativo		
	esclusione		X 5% controllo in loco		
	X riduzione graduale		X 1% controllo ex post		

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Non pertinente	Ritardo fino a 30 giorni oltre la scadenza prevista dall'art. 47 c.2 Reg (CE) 1974/2006
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Con ritardo superiore a 30 giorni e fino a 60 giorni oltre la scadenza prevista dall'art. 47 c.2 Reg (CE) 1974/2006
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Non pertinente	Con ritardo superiore a 60 giorni oltre la scadenza prevista dall'art. 47 c.2 Reg (CE) 1974/2006

[Handwritten signature]

9. SCHEDA N. 4

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-B-C-
Comunicazione di fine lavori al SIPA competente				
Bando Misura 221 par. 16.5.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		gruppo di coltura	
	operazione (azione)		coltura	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
Tipologia di penalità	decadenza totale		100% controllo amministrativo	
	esclusione		5% controllo in loco	
	<input checked="" type="checkbox"/>	riduzione graduale	1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 15.000	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 30 giorni
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 15.000 a € 50.000	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 60 giorni
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000,00	Non pertinente	Inoltro della comunicazione oltre 90 giorni




10.SCHEDA N. 5

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-B-C-
Rendicontazione delle spese e/o presentazione documentazione da allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo dell'impianto nei termini stabiliti				
Bando misura 221 par. 16.5 Reg. (CE) 65/2001 art. 24 comma 6				
Descrizione impegno	gruppo di coltura			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	coltura			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	coltura			
Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/> misura			
	<input checked="" type="checkbox"/> operazione (azione)			
	<input checked="" type="checkbox"/> decadenza totale	campo di applicazione		
	esclusione	100% controllo amministrativo		
	riduzione graduale	5% controllo in loco		
		1% controllo ex post		


Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Contributo per costi d'impianto fino a € 15.000	Documentazione completa ma non conforme alle disposizioni del bando	Presentazione o completamento della documentazione dal 16° al 30° giorno
Medio (3)	Contributo per costi d'impianto da € 15.000 a € 50.000	Documentazione conforme alle disposizioni del bando ma incompleta	Presentazione o completamento della documentazione dal 31° al 45° giorno
Alto (5)	Contributo per costi d'impianto oltre € 50.000	Documentazione incompleta e non conforme alle disposizioni del bando	Presentazione o completamento della documentazione oltre il 46° giorno

ZE

11.SCHEDA N. 6

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-B-C-
Non apportare varianti al progetto approvato in assenza di apposita autorizzazione				
Bando misura 221 par. 16.3				
Descrizione impegno	gruppo di coltura			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	coltura			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7				
Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/> misura			
	<input checked="" type="checkbox"/> operazione (azione)			
	<input checked="" type="checkbox"/> decadenza totale	campo di applicazione		
<input type="checkbox"/> esclusione	<input checked="" type="checkbox"/> 100% controllo amministrativo			
<input checked="" type="checkbox"/> riduzione graduale		<input checked="" type="checkbox"/> 5% controllo in loco	<input checked="" type="checkbox"/> 1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Modifiche comportanti uno scostamento per la spesa ammessa per singola categoria di opere superiore al 10% e fino al 20%, purchè funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati	Modifiche apportate a 1 singola categoria d'opere
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Modifiche comportanti uno scostamento per la spesa ammessa per singola categoria di opere superiore al 20% e pari o inferiore al 30% della spesa ammessa, purchè funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati	Modifiche apportate da due fino a tre categorie d'opere
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Modifiche comportanti uno scostamento per la spesa ammessa per singola categoria di opere superiore al 30% della spesa ammessa, purchè funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissati	Modifiche apportate a più di 3 categorie d'opere


 Pag 18 di 28
 Regione Abruzzo
 Dipartimento di Sviluppo
 Agricoltura e Pesca - Enni
 Politiche Regionali

12.SCHEDA N. 7



Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	221	Azione	A-B-C-	
Rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo.						
Bando misura 221 par. 13.2.3.						
Descrizione impegno	Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	misura				gruppo di cultura
	Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	operazione (azione)				cultura
	Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/>	decadenza totale	campo di applicazione	<input checked="" type="checkbox"/>	100% controllo amministrativo
		esclusione	<input checked="" type="checkbox"/>		5% controllo in loco	
	<input checked="" type="checkbox"/>	riduzione graduale	<input checked="" type="checkbox"/>		1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Mancato rispetto di n. 1 prescrizione	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 2 prescrizioni	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Mancato rispetto di n. 3 o più prescrizioni	Non pertinente

13.SCHEDA N. 8

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-C-
Segnalazione all'U.T.E. del cambio di destinazione d'uso delle particelle oggetto dell'investimento per le tipologie IFM e IPM				
Bando misura 221 parr. 4.1. e 4.3.				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	gruppo di coltura			
	coltura			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 7	misura		campo di applicazione	X
	X operazione (azione)			X
	decadenza totale			X
Tipologia di penalità	esclusione		X	100% controllo amministrativo
	riduzione graduale		X	5% controllo in loco
	X		X	1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Assolvimento entro il 15° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Assolvimento fra il 16° e 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Assolvimento oltre il 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente

[Handwritten signature]
Pag 20 di 23



14.SCHEDA N. 9

N.B.: Il montante sul quale calcolare la sanzione è rappresentato esclusivamente dal premio annuo di manutenzione

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	221	Azione	A-B-C-
Descrizione impegno	Allegare alla copia cartacea della domanda di pagamento del contributo per manutenzione la dichiarazione attestante l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto approvato e il rispetto degli impegni assunti				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 221 par. 16.6..				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 5	misura		gruppo di coltura		
	X operazione (azione)		coltura		
Tipologia di penalità	decadenza totale		X		
	esclusione		campo di applicazione		
	X riduzione graduale		100% controllo amministrativo		
				5% controllo in loco	
				1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Assolvimento entro il 15° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Assolvimento fra il 16° e 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Assolvimento oltre il 30° giorno dalla richiesta dell'Ufficio competente	Non pertinente

15.SCHEDA N. 10: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL PREMIO ANNUO PER I COSTI DI MANUTENZIONE

Per le infrazioni di seguito indicate la gravità è imputata ad un punteggio inerente ciascuna operazione. La somma dei punteggi determina l'attribuzione della classe di violazione. Il periodo più idoneo per effettuare la verifica dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione è compreso tra giugno e settembre

Il montante su cui calcolare la sanzione è rappresentato esclusivamente dal premio annuo di manutenzione.

INFRAZIONE	PUNTEGGIO
Mancata sostituzione fallanze entro il 31 marzo	50
Mancata esecuzione interventi di lotta alle infestanti come da piano di coltura e conservazione	20
Mancata esecuzione di adeguate potature per impianti di tipologia AdL e IPM	20
Mancata esecuzione interventi di lotta fitosanitaria	10

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura 221	Azione	A-B-C-
Descrizione impegno	Sostituzione fallanze entro il 31 marzo / Esecuzione interventi di lotta alle infestanti come da piano di coltura e conservazione / Esecuzione di adeguate potature per impianti di tipologia AdL e IPM / Esecuzione interventi di lotta fitosanitaria			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 221 par. 16.6.			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30125/09 allegato 5	misura		gruppo di coltura	
Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/> operazione (azione)		coltura	
	decadenza totale	campo di applicazione		100% controllo amministrativo
	esclusione		<input checked="" type="checkbox"/>	5% controllo in loco
	<input checked="" type="checkbox"/> riduzione graduale			1% controllo ex post

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Sommatoria Punteggi fino a 20	5° anno successivo all'anno di esecuzione dell'impianto
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Sommatoria Punteggi superiore a 20 e inferiore a 50	3°-4° anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Sommatoria Punteggi pari o superiore a 50	1°-2° anno successivi all'anno di esecuzione dell'impianto


 Pag 22 di 23

16.SCHEDA N. 11: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL PREMIO ANNUO PER PERDITA DI REDDITO

N.B. Il montante su cui calcolare la sanzione è rappresentato esclusivamente dal premio annuo per compensare la perdita di reddito

Programma Sviluppo Rurale	Abruzzo	Misura	221	Azione	A-B
Descrizione impegno	Esecuzione degli interventi previsti nel piano di coltura e conservazione (es. sfolli e diradamenti) non contemplati nelle schede precedenti. Sono fatti salvi gli adempimenti di cui al par.13.2.3 punto 6 "Consegna all'ufficio competente, entro 30 gg antecedenti l'esecuzione dell'intervento, della comunicazione di intervento con relazione tecnica oppure comunicazione mancata esecuzione"				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Bando misura 221 par. 13.2.3.				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) DM 30/125/09 allegato 5	<input checked="" type="checkbox"/>	misura		gruppo di coltura	
Tipologia di penalità	<input checked="" type="checkbox"/>	operazione (azione)		coltura	
	<input type="checkbox"/>	decadenza totale		100% controllo amministrativo	
	<input type="checkbox"/>	esclusione		X	
	<input checked="" type="checkbox"/>	riduzione graduale		5% controllo in loco 1% controllo ex post	

Classe di violazione	ENTITA'	GRAVITA'	DURATA
Basso (1)	Superficie di impianto fino a 2,00 ettari	Infrazione commessa dal 11° al 15° anno successivo all'impianto	Comunicazione inoltrata con un anticipo compreso fra il 30° e il 20° giorno
Medio (3)	Superficie di impianto superiore a 2,00 ettari ma pari o inferiore a 4,00 ettari	Infrazione commessa dal 6° al 10° anno successivo all'impianto	Comunicazione inoltrata con un anticipo inferiore al 20° giorno
Alto (5)	Superficie di impianto superiore a 4,00 ettari	Infrazione commessa dal 1° al 5° anno successivo all'impianto	Assenza comunicazione

